Circolare Assonime n. 159. – *Consorzi tra imprese e società consortili - Disciplina del codice civile (artt. 2602-2620) - Modificazioni e integrazioni legge 10 maggio 1976, n. 377*

Alle Associate

Vi comunichiamo il testo della legge 10 maggio 1976, n. 377, entrata in vigore il 22 giugno c.a., con la quale, in accoglimento di istanze che la nostra Associazione andava da lungo tempo proponendo, sono state apportate alla disciplina del codice civile in tema di consorzi tra imprenditori alcune importanti modificazioni e integrazioni dirette a migliorare, sotto il profilo di una maggiore rispondenza alle esigenze pratiche, gli strumenti giuridici a disposizione delle imprese per l'attuazione di quelle forme di collaborazione che non si risolvono in vere e proprie concentrazioni ma mirano alla razionalizzazione delle strutture e all'accrescimento della produttività mediante la creazione di servizi comuni o, più in generale, mediante la messa in comune di singole fasi del ciclo d'impresa.

Il nostro ordinamento giuridico conosceva due congegni – il consorzio di imprese e la società consortile – potenzialmente idonei a fornire la base giuridica per questo tipo di collaborazione; ma la loro concreta utilizzabilità risultava ridotta e, sotto certi aspetti, paralizzata da imperfezioni della loro disciplina, come stabilita negli artt. 2602-2620 del codice civile, e da incertezze interpretative.

1) Una notevole fonte di disagio e di incertezza era costituita dalla stessa definizione del contratto di consorzio contenuta nell'art. 2602 del codice civile. Sebbene tale definizione risultasse, per sé presa, notevolmente ampia («contratti tra più imprenditori, esercenti una medesima attività economica o attività economiche connesse, i quali hanno per oggetto la disciplina delle attività stesse mediante un'organizzazione comune»), la prevalente dottrina, argomentando dalla collocazione della norma nel titolo «della disciplina della concorrenza e dei consorzi», riteneva che essa si riferisse soltanto agli accordi tra imprese concorrenti per la restrizione reciproca della concorrenza; né la giurisprudenza aveva avuto occasione di fissare sul punto un orientamento univoco.

Nella misura in cui non rientrassero nello schema del consorzio, gli accordi di collaborazione che qui interessano ricadevano nella nozione residuale della «associazione non riconosciuta», indicata nell'art. 36 del codice civile. Ma l'inquadramento del singolo accordo nell'uno o nell'altro di questi due schemi non poteva essere oggetto di una scelta da parte degli interessati. Il carattere «residuale» dello schema dell'associazione non riconosciuta comporta che esso sia applicabile solo in quei casi nei quali l'oggetto o la causa dell'accordo associativo non risultino assunti dalla legge come elemento qualificante di altro speciale contratto configurato come tipo contrattuale a se stante. Perciò l'inquadramento nello schema del consorzio o in quello dell'associazione non riconosciuta non poteva essere svincolato dall'interpretazione della norma recante la definizione del consorzio e risentiva, quindi, dell'incertezza di tale interpretazione.

D'altronde, anche prescindendo dall'incertezza interpretativa connessa con la collocazione dell'art. 2602, questo risultava pur sempre equivoco ed angusto. Esso faceva riferimento soltanto ad accordi tra «imprenditori esercenti una medesima attività economica o attività economiche connesse». Il concetto di attività economiche connesse si prestava, di per se stesso, ad incertezze; ma, anche dando per ammessa l'interpretazione più lata possibile, restavano escluse, senza valido motivo, dall'utilizzazione dello schema consortile alcune importantissime forme di cooperazione tra imprese che prescindono dall'esistenza di una qualsiasi connessione tra le rispettive attività (per es. consorzi «fidi»).

Si profilava, quindi, la necessità di riformare la definizione del consorzio, configurandolo chiaramente come uno strumento disponibile per ogni forma di collaborazione tra imprenditori da realizzare senza la conclusione di un contratto di società, e cioè per ogni forma di collaborazione consistente nel mettere in comune l'esplicazione di un servizio o, in genere, di una o più fasi del ciclo d'impresa lasciando, tuttavia, ferma l'autonomia economica delle singole imprese, la distinzione giuridica dell'attività imprenditoriale dei soggetti cooperanti e, di conseguenza, la diretta riferibilità a tali soggetti dei risultati delle rispettive imprese.

A questo preciso obiettivo mira – come risulta esplicitamente dalla relazione che accompagnava il disegno di legge – il nuovo testo dell'art. 2602 del codice civile formulato nell'art. 1 della legge in esame, ai sensi del quale «con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese»: formula nella quale il riferimento al concetto di «fase» dell'impresa va intesa, evidentemente, in senso ampio, comprensivo di ognuna di quelle molteplici fasi di attività che possono, in concreto, entrare a comporre il quadro globale dell'esercizio di impresa (per es. attività attinenti alle vendite, alle iniziative promozionali, agli studi di mercato, alla ricerca tecnologica o alla sperimentazione tecnica, all'acquisto delle materie prime, alla gestione di centri meccanografici o contabili, alla manutenzione degli impianti, all'acquisizione di finanziamenti, all'attuazione di determinate lavorazioni ecc.); mentre il riferimento alle «rispettive imprese» allude alla circostanza che la collaborazione lascia impregiudicata la distinzione giuridica delle imprese consorziate, nell'ambito di ciascuna delle quali incidono, distintamente, i risultati della collaborazione consortile.

2) L'art. 2 della legge detta un nuovo testo dell'art. 2604 del codice civile, relativo alla durata del consorzio. Il testo originario del primo comma di tale articolo stabiliva, con norma imperativa, che il contratto costitutivo del consorzio non poteva essere stipulato con una durata superiore a dieci anni e che la durata originaria poteva essere prorogata solo con il consenso di tutti i consorziati. Questa norma costituiva un serio ostacolo alla collaborazione consortile di più imprenditori in tutti i casi in cui questa comportasse la messa in opera di un'organizzazione di mezzi di tale importanza e complessità che i relativi investimenti risultassero economici solo a condizione di essere valorizzati per un lungo periodo, superiore al decennio. E poiché tali casi non sono marginali e la tendenza auspicabile è nel senso del loro accrescimento, ne conseguiva l'utilità di sopprimere il primo comma dell'art. 2604 e conservare il secondo comma limitatamente alla parte in cui esso prevedeva una durata decennale in funzione di norma suppletiva per l'ipotesi in cui la durata del consorzio non sia determinata nell'atto costitutivo di questo. A ciò ha provveduto l'art. 3 della legge dettando un nuovo testo del detto articolo, composto di un unico comma, il quale si limita a disporre che «in mancanza di determinazione della durata del contratto questo è valido per dieci anni».

3) Un ostacolo molto rilevante alla piena utilizzazione del contratto di consorzio era costituito dal primo comma dell'art. 2615 del codice civile, a norma del quale per le obbligazioni assunte in nome del consorzio rispondeva non soltanto il fondo consortile ma anche, illimitatamente e solidalmente, il soggetto avente la rappresentanza del consorzio. La garanzia supplementare che in tal modo veniva fornita ai terzi risultava molto modesta, poiché è nell'ordine delle cose che i consorzi siano rappresentati da soggetti ad essi legati da un rapporto d'impiego e, di regola, non c'è da aspettarsi che questi soggetti abbiano un patrimonio di consistenza tale da fornire rilevanti garanzie per i terzi. Per converso, la circostanza che la funzione di dirigente-rappresentante dal consorzio fosse ricollegata a un'illimitata rispondenza patrimoniale per le obbligazioni consortili costituiva un fattore dissuasivo per i potenziali assuntori di tale funzione e rendeva più difficile la scelta dei dirigenti consortili.

Ben più razionalmente ed efficacemente si può provvedere alla tutela dei terzi mediante un sistema di pubblicità della situazione patrimoniale del consorzio. La vera garanzia per i terzi è il fondo consortile; e perciò, vale assai più, per la tutela dei terzi, rendere loro possibile, mediante l'accennata pubblicità, di prendere conoscenza della situazione patrimoniale del consorzio e di valutare, così, la consistenza della suddetta garanzia.

In coerenza con queste premesse la legge ha soppresso l'ultima parte del primo comma dell'art. 2615 e ha introdotto l'articolo 2615-*bis*, che istituisce per i consorzi con attività esterna l'obbligo di redigere annualmente la situazione patrimoniale, con l'osservanza delle norme concernenti il bilancio delle società per azioni, e di mettere tale documento a disposizione del pubblico depositandolo presso l'ufficio del registro delle imprese (fino al momento dell'istituzione di tale ufficio, prevista dall'art. 99 disp. att. del codice civile, quest'ultimo obbligo deve inten-

dersi convertito nell'obbligo di deposito presso la cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio del consorzio destinato a svolgere attività con i terzi: *cfr.* artt. 101 e 108 disp. att. del codice civile).

L'obbligo di redazione e di deposito – che deve essere adempiuto entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale – è stato posto a carico di quelle «persone che hanno la direzione del consorzio» le quali devono essere indicate, ai sensi dell'art. 2612, secondo comma, n. 4 del codice civile, nell'estratto del contratto di consorzio di cui questo stesso articolo impone il deposito presso l'ufficio del registro delle imprese. La nuova norma lascia impregiudicate le eventuali clausole statutarie che prevedano un adempimento differenziato (sia che la differenza riguardi il contenuto del prospetto contabile relativo all'esercizio decorso, sia che riguardi gli organi competenti per la redazione e/o l'approvazione, sia che riguardi il tempo di attuazione dell'adempimento previsto); né, per converso, è in alcun modo pregiudicata dall'esistenza di tali clausole. Non si avrà prevalenza della norma di legge sulla clausola statutaria né di questa su quella, ma si dovrà far luogo ad entrambi i distinti adempimenti in conformità alle distinte norme, legale e statutaria, che li prevedono. Ciò non toglie, naturalmente, che un criterio di economicità e di buon senso suggerisca agli organismi consortili di addivenire, per quanto possibile, all'armonizzazione della disciplina statutaria con quella legale.

Nell'atto di prevedere l'obbligo di redazione e di deposito della situazione patrimoniale a carico dei soggetti aventi la direzione del consorzio, l'art. 2615-*bis* li assoggetta alle stesse sanzioni comminate dal codice civile (artt. 2621 n. 1 e 2626) per gli amministratori di società che si rendono responsabili di falsità in bilancio o che contravvengano all'obbligo di depositare il bilancio presso l'ufficio del registro delle imprese.

L'ultimo comma del nuovo art. 2615-*bis* dispone – con norma simmetrica e quella dettata per le società commerciali dall'art. 2250, primo comma, del codice civile – che «negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere indicati la sede di questo, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale esso è iscritto e il numero di iscrizione» (sulla portata di tale norma nelle more dell'istituzione del registro delle imprese rinviamo a quanto abbiamo osservato, con riguardo all'art. 2250, nella nostra circolare n. 65 del 1970).

4) Per l'attuazione di una collaborazione di tipo consortile viene spesso utilizzato dalle imprese il congegno della società per azioni o quello della società e responsabilità limitata. La tendenza all'impiego di questi congegni era in parte determinata dall'esigenza di superare i denunciati inconvenienti della previgente disciplina del consorzio concernenti la durata del rapporto e l'assoggettamento del rappresentante del consorzio alla funzione di garante delle obbligazioni di questo. Ma il ricorso a quei congegni è giustificato anche, in una gran parte dei casi, da esigenze di altro genere, che permarranno anche successivamente all'avvenuta revisione della disciplina del consorzio. Si tratta dell'esigenza, che può spesso profilarsi per i consorzi destinati a intensi rapporti con il pubblico o con operatori stranieri, di presentarsi come organismo dotato di piena personalità giuridica e di usufruire, per una serie di atti e fatti sociali, dell'ampio sistema di pubblicità predisposto per i suddetti tipi societari. Si tratta, inoltre, più in generale, dell'esigenza, che può manifestarsi quando la collaborazione consortile sia particolarmente complessa e impegnativa o estesa ad una larga cerchia di imprese, di beneficiare della maggior compiutezza, precisione ed organicità della disciplina dei suddetti organismi societari.

Quando lo schema societario è preordinato soltanto al perseguimento di finalità consortili manca per definizione, nella società così costituita, uno dei connotati essenziali indicati dall'art. 2247 del codice civile: la destinazione allo svolgimento di un'attività direttamente produttiva di utili da ripartire tra i soci. Argomentando dall'art. 2620 del codice civile (il quale estende l'applicazione delle norme sul controllo dei consorzi «anche alle società che si costituiscono per raggiungere gli scopi indicati nell'art. 2602»), una parte della dottrina tendeva a sostenere che il legislatore avesse inteso implicitamente legittimare, in deroga all'art. 2247, l'assunzione di finalità consortili come oggetto sociale. Tuttavia l'art. 2620 non appariva abbastanza univoco per dare solido fondamento all'accennata tendenza dottrinale e, di conseguenza, non sembrava sufficiente

ad escludere il pericolo di rifiuto di omologazione di atti costitutivi di società consortili che, senza ricorrere ad infingimenti, volessero dichiarare l'esclusiva finalità consortile della società.

Si è ravvisata, perciò l'opportunità di introdurre nel codice l'articolo 2615-*ter*, esplicitamente diretto a legittimare l'impiego in funzione consortile dei principali tipi societari per i quali il codice assume come connotato essenziale lo scopo di conseguire utili da ripartire fra i soci. Nell'ambito dei tipi societari caratterizzati da tale connotato, e cioè dei tipi disciplinati nel titolo V del quinto libro del codice civile, la legge ha previsto l'utilizzabilità in funzione consortile limitatamente a quelli contemplati nei capi III e seguenti (società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata), escludendo, quindi, la società semplice.

Alla luce delle considerazioni che precedono ci sembra appena il caso di rilevare che la circostanza che la norma sia stata formulata con riferimento alle società previste nel titolo V non potrebbe giustificare il dubbio che si sia inteso escludere che le società cooperative, disciplinate nel titolo VI, possano assumere finalità consortili come oggetto sociale. Tale ipotetico dubbio si rivela inconsistente ove si consideri che la mutualità, che è l'elemento causale qualificante di questa categoria di organismi societari, è logicamente antitetica rispetto allo scopo di conseguire e ripartire utili contemplato dall'art. 2247 sopra citato e che la collaborazione di natura consortile, quale definita dal codice, lungi dal contrapporsi alla nozione di mutualità, risulta, a ben guardare, in essa ricompresa, configurandosi come un tipo di collaborazione mutualistica fra imprese (si noti che l'autorevole dottrina che ha approfondito il tema dei rapporti concettuali tra consorzi e cooperative è pervenuta alla conclusione di considerare gli uni e le altre come sottospecie di una categoria associativa casualmente omogenea, caratterizzata dalla finalità di far conseguire a ciascun associato un vantaggio patrimoniale «direttamente nella sua economia individuale», e contrapposta alla categoria delle società in senso proprio, facenti capo allo schema concettuale dell'art. 2247: *cfr.* Ascarelli, *Riflessioni in tema di consorzi, mutue associazioni e società*, in «Riv. trim. dir. e proc. civ.» 1953, pag. 327 e segg.): il che comporta che prima della nuova legge l'utilizzabilità della struttura cooperativa per il perseguimento di finalità consortili non poteva considerarsi dubbia. Si impone perciò la conclusione che il riferimento fatto dall'art. 2615-*ter* alle sole società previste dal titolo V procede non già dal presupposto che debba ritenersi inammissibile la costituzione di società consortili in forma di cooperativa, bensì dal presupposto, antitetico, che per le cooperative l'attitudine ad avere per oggetto finalità consortili era già prima indubitabile.

5) Con lo stesso articolo si è provveduto a soddisfare l'esigenza di consentire che nelle società consortili l'obbligo dei consorziati di versare contributi periodici in denaro (obbligo che è chiaramente connaturale al fenomeno della collaborazione consortile) sia basato sullo stesso atto costitutivo della società. Tale possibilità era preclusa dagli artt. 2345 e 2478 del codice civile, i quali dispongono che in aggiunta agli obblighi di conferimento (e cioè agli obblighi inerenti alla sottoscrizione di quote di capitale) l'atto costitutivo della società può prevedere a carico dei soci soltanto prestazioni non pecuniarie. In mancanza di una norma che recasse deroga a tale principio l'obbligo di versamento di contributi periodici, non potendo innestarsi sullo stesso rapporto sociale, doveva trovare la sua base in un apposito accordo extrasociale.

Agli intuitivi inconvenienti derivanti da tale situazione ha portato rimedio il secondo comma dell'art. 2615-*ter* introdotto dalla nuova legge, disponendo che l'atto costitutivo delle società consortili «può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro».

Legge 8 agosto 1977, n. 584. – *Norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici alle direttive CEE*

(modificata e integrata dalla legge 8 ottobre 1984, n. 687)

(*Omissis*)

Art. 20. – Sono ammesse a presentare offerte per gli appalti di cui alla presente legge, nonché per appalti in genere di opere pubbliche eseguite a cura delle amministrazioni e degli enti pubblici, dei loro concessionari o da cooperative o consorzi ammessi a contributo o concorso finanziario dello Stato o di enti pubblici, imprese riunite che abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché consorzi di cooperative di produzione e di lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, dal R.D. 12 febbraio 1911, n. 278 e successive modificazioni e integrazioni.

In caso di licitazione privata, di appalto-concorso o di trattativa privata, l'impresa invitata individualmente dal soggetto appaltante ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé e quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma precedente.

Possono altresì essere ammesse alle gare o alla trattativa di cui al precedente comma imprese riunite o che dichiarino di volersi riunire ai sensi del primo comma del presente articolo, le quali ne facciano richiesta al soggetto appaltante, sempre che sussistano i requisiti previsti dalla presente legge.

Art. 21. – Salvo quanto prescritto dagli articoli 14, 17 e 18 della presente legge, per gli appalti di cui all'art. 1, ciascuna delle imprese riunite deve essere iscritta nell'albo nazionale dei costruttori per la classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto; in ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare.

Salvo quanto disposto dall'art. 2 della presente legge, per gli appalti di cui all'art. 1, vengono indicati nel bando, nell'avviso di gara o, quando si ricorre a trattativa privata, nel capitolato speciale, parti dell'opera scorporabili, con il relativo importo, la cui esecuzione può essere assunta da imprese mandanti che siano iscritte all'albo nazionale costruttori per categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse.

La pubblica amministrazione deve indicare, altresì, l'importo della categoria prevalente, ai fini dell'ammissibilità di imprese che intendano presentarsi singolarmente o riunite in associazioni ai sensi del primo comma del presente articolo.

Qualora l'impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in associazione temporanea abbiano i requisiti di cui al primo oppure al secondo comma del presente articolo, possono associare altre imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, anche se per categorie o importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto.

L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti del soggetto appaltante. Tuttavia, per le imprese assuntrici delle opere indicate nel secondo comma, la responsabilità è limitata a quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa capogruppo.

Art. 22. – Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata. La procura relativa è conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo. Il mandato è gratuito ed irrevocabile; la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti del soggetto appaltante.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all'estinzione di ogni rapporto. Il

soggetto appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Art. 23. – In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, il soggetto appaltante ha facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dal precedente art. 22 e che sia di gradimento del soggetto appaltante medesimo, ovvero di recedere dall'appalto.

In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti un'impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 23-*bis*. – Le imprese riunite possono costituire tra loro una società, anche consortile, ai sensi del libro V, titolo V, capi III e seguenti del codice civile, per la esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.

La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite di cui all'ultimo comma del precedente art. 21.

Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo all'ente committente concedente.

Tutte le imprese riunite devono far parte della società di cui al primo comma, la quale non è iscrivibile all'albo nazionale dei costruttori previsto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 57.

L'inizio dell'attività esecutiva della società è subordinato, ove necessario, esclusivamente agli accertamenti di cui all'art. 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936.

Ai soli fini degli articoli 17 e 18 della presente legge e dell'art. 14 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti alle singole imprese riunite, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa.

Legge 17 febbraio 1987, n. 80

Art. 6 – 1. I consorzi di imprese sono ammessi a partecipare a gare e a trattative private per lavori pubblici o di pubblica utilità, alle medesime condizioni previste per i raggruppamenti temporanei di imprese.

2. Ai consorzi che, all'entrata in vigore della presente legge, già operino nell'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, è applicabile l'articolo 23-*bis* della legge 8 agosto 1977, n. 584, aggiunto dall'articolo 12 della legge 8 ottobre 1984, n. 687.

3. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori ai sensi del primo comma dell'articolo 23-*bis* della legge 8 agosto 1977, n. 584, la società può essere costituita anche dalle sole imprese, tra quelle riunite o consorziate, interessate all'esecuzione parziale.

D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406. – *Attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia di procedura di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici (artt. 22, 23, 25 e 26)*

Art. 22. - *Riunione di imprese.* – 1. Sono ammessi a presentare offerte per gli appalti e le concessioni di cui al presente decreto nonché per concessioni e appalti in genere di opere pubbliche eseguite a cura delle amministrazioni e degli enti pubblici, dei loro concessionari o da cooperative o consorzi ammessi a contributo o concorso finanziario dello Stato o di enti pubblici, imprese riunite che, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché consorzi di cooperative di produzione e di lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422, e dal regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, e successive modificazioni e integrazioni e consorzi di imprese di cui all'articolo 2602 e seguenti del codice civile.

2. In caso di licitazione privata, di appalto concorso o di trattativa privata, l'impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé e quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma 1.

3. Possono altresì essere invitate alle gare o alla trattativa privata di cui al comma 2, imprese riunite o che abbiano dichiarato di volersi riunire ai sensi del comma 1, le quali ne facciano richiesta al soggetto appaltante, sempre che sussistano i requisiti previsti dal presente decreto.

4. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

5. La violazione della disposizione di cui al comma 4 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione delle imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare relative ai medesimi lavori.

Art. 23. - *Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite.* – 1. Quando nell'appalto sussistono opere rientranti in più categorie fra quelle previste dalla tabella annessa alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, l'Amministrazione aggiudicatrice richiede nel bando, nell'avviso di gara, o quando si ricorre alla trattativa privata nel capitolato speciale, fermo quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20 e 21, l'iscrizione all'albo nazionale costruttori alla sola categoria prevalente, salvo che per comprovati motivi tecnici evidenziati in sede progettuale, non risulti indispensabile richiedere anche l'iscrizione con la corrispondente classifica in altre categorie sempreché l'importo dei lavori delle categorie stesse singolarmente considerate sia almeno pari al venti per cento dell'importo dell'appalto. In tal caso ciascuna impresa riunita deve essere iscritta nelle categorie richieste per classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori di ogni singola categoria; l'impresa singola deve essere iscritta all'albo nazionale costruttori nelle categorie richieste per classifica corrispondente all'importo dei lavori di ogni singola categoria.

2. Nel caso sia richiesta per l'appalto l'iscrizione all'albo nazionale costruttori alla sola categoria dei lavori prevalente, ciascuna impresa riunita deve essere iscritta per classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori oggetto dell'appalto. L'impresa singola deve essere iscritta all'albo nazionale costruttori nella categoria prevalente per classifica corrispondente all'importo dei lavori.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 5, qualora nell'appalto siano previste, oltre ai lavori della categoria prevalente, anche parti dell'opera scorporabili, l'amministrazione aggiudicatrice deve indicare nel bando la relativa categoria e classifica. Queste ultime possono essere assunte in proprio da imprese mandanti, individuate prima della presentazione dell'offerta, che siano iscritte nell'albo nazionale costruttori per categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse. L'amministrazione aggiudicatrice deve indicare altresì, nel bando l'importo della categoria prevalente ai fini dell'ammissibilità di imprese che intendano presentarsi singolarmente o riunite in associazione ai sensi del comma 2 del presente articolo.

4. In ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese riunite sono iscritte deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare.

5. Il disposto dell'articolo 5, comma 1, seconda parte, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, come modificato dall'articolo 2 della legge 29 marzo 1965, n. 203, si applica anche nel caso di imprese riunite, nei riguardi di ciascuna delle imprese partecipanti.

6. Qualora l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea abbiano i requisiti di cui al presente articolo, possono associare altre imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto e che l'ammontare complessivo delle iscrizioni possedute da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

7. L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione. Tuttavia per le imprese assuntrici delle opere indicate nel terzo comma la responsabilità è limitata a quella derivante dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale dell'impresa capogruppo.

8. Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata. La procura relativa è conferita a chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo. Il mandato è gratuito ed irrevocabile; la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti del soggetto appaltante.

9. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino all'estinzione di ogni rapporto. Il soggetto appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.

10. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Art. 25. - *Fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante.* – 1. In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dall'articolo 23 e che sia di gradimento dell'amministrazione medesima, ovvero di recedere dall'appalto.

2. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti di un'impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.

Art. 26. - *Società tra imprese riunite.* – 1. Le imprese riunite possono costituire tra loro una società, anche consortile, ai sensi del libro V, titolo V, capi III e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.

2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite di cui al comma 7 dell'articolo 23.

3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo all'amministrazione aggiudicatrice.

4. Tutte le imprese riunite devono far parte della società di cui al comma 1, la quale non è iscrivibile all'albo nazionale dei costruttori previsto dalla legge 10 febbraio 1962, n. 57. Nel caso

di esecuzione parziale dei lavori ai sensi del comma 1, la società può essere costituita anche dalle sole imprese, tra quelle riunite o consorziate, interessate all'esecuzione parziale.

5. L'inizio dell'attività esecutiva della società è subordinato, ove necessario, esclusivamente agli accertamenti di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1982, n. 936.

6. Ai soli fini degli articoli 20 e 21 del presente decreto e dell'articolo 14 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti alle singole imprese riunite, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa.

Decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. – *Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni*

TITOLO VI - SOGGETTI ABILITATI AD ASSUMERE LAVORI PUBBLICI

Art. 93. - *Riunione di Imprese*. – 1. Sono ammessi a presentare offerta per gli appalti e le concessioni di lavori pubblici imprese riunite che abbiano conferito o si impegnino a conferire, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, detta capogruppo.

2. In caso di licitazione privata, di appalto concorso o di trattativa privata, l'impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sè o quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma 1.

3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-*bis* della legge comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto.

4. Le imprese riunite in associazione temporanea devono eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Art. 94. - *Fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante*. – 1. In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare, la stazione appaltante ha facoltà di proseguire il rapporto di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti dall'articolo 93 purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire, ovvero di recedere dall'appalto.

2. In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti di un'impresa individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del suo titolare, l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione, direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti, purché queste abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire.

Art. 95. - R*equisiti dell'impresa singola e di quelle riunite*. – 1. L'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

2. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *e-bis*), della legge di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalla mandataria o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria.

3. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere *d)*, *e)* ed *e-bis*), della legge di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

4. Se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti di cui al presente articolo, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 per cento dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammon-

tare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

5. Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo. Il mandato è gratuito ed irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

6. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti.

7. Ai fini del presente regolamento, il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione delle imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

Art. 96. - *Società tra imprese riunite*. – 1. Le imprese riunite dopo l'aggiudicazione possono costituire tra loro una società anche consortile, ai sensi del libro V del titolo V, capi 3 e seguenti del codice civile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.

2. La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione, nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità delle imprese riunite ai sensi della legge.

3. Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo alla stazione appaltante, e subordinatamente alla iscrizione della società nel registro delle imprese.

4. Tutte le imprese riunite devono far parte della società, la quale non può conseguire la qualificazione.

Nel caso di esecuzione parziale dei lavori, la società può essere costituita anche dalle sole imprese interessate all'esecuzione parziale.

5. Ai soli fini della qualificazione, i lavori eseguiti dalla società sono riferiti alle singole imprese associate, secondo le rispettive quote di partecipazione alla società stessa.

Decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358. – *Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE*

Art. 10. - *Raggruppamenti di imprese.* – 1. Alle gare per l'aggiudicazione delle forniture di cui al presente testo unico sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.

2. L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nel presente articolo.

3. L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate.

4. Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, devono conferire, con un unico atto, mandato speciale con rappresentanza di una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dal paese in cui il relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo.

5. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'amministrazione.

6. Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese mandanti nei riguardi dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal contratto, anche dopo il collaudo della fornitura, fino all'estinzione del rapporto. Tuttavia l'amministrazione può far valere direttamente le responsabilità a carico delle imprese mandanti.

7. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

8. In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel modo indicato al comma 4, ovvero di recedere dal contratto.

9. In caso di fallimento di un'impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.